Lucio Giulio Ricci
Dottore Commercialista
Revisore Legale
C.T.U. presso di Tribunale di Milano

Leonardo Petrella
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Eva Forchione
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Paolo Maria Covini
Rag Cesare Orlandelli
Dott.ssa Bruna Castelvedere
Dott.ssa Roberta De Cecco
Dott. Roberto Rezzani
Dott. Giuseppe Bonvino
Dott.ssa Giada Tomat
Dott.ssa Maria Chiara Bassi
Dott.ssa Claudia Carla Ripani Osorio
Dott. Matteo Fusco
Dott.ssa Divine Grace Cortez
Dott.ssa Fatima Ierardi
Dott. Alessandro Flavio Schintu
Dott. Alessandro Tenci

Consulenti esterni:
Avv. Massimiliano Pollavini
Dott. Maurizio Russo

A TUTTI I CLIENTI
Loro sedi

Milano, 4 febbraio 2026

Newsletter 2026/003 – Informativa – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 – Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – *principali novità fiscali*

La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, anche di seguito "Legge di Bilancio 2026", è stata pubblicata sulla G.U. n. 301 del 31 dicembre 2025 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2026.

Di seguito si fornisce una prima panoramica delle principali disposizioni fiscali riservandoci di approfondire eventuali ulteriori argomenti di interesse.

Si rinvia alla nostra Newsletter n. 2026/001 del 13 gennaio 2026 per le principali novità introdotte in tema di lavoro e di reddito da lavoro dipendente.

1. PARTE GENERALE

1.1 Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia – (commi 25 - 26)

La Legge di Bilancio 2026 incrementa da € 200.000 a € 300.000 l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero prevista per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti di cui all'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 (anche di seguito "TUIR").

A sua volta, la norma, prevede un ulteriore abbattimento della stessa imposta sostitutiva, da € 25.000 a € 50.000 qualora i familiari della soggetto che ha trasferito la residenza, trasferiscano a loro volta la loro residenza nel territorio italiano.

1.2 Definizione agevolata carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2023 (c.d. *Rottamazione-quinquies*) – (commi 82 - 101)

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. "*rottamazione-quinquies*") relativa ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti:

- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973)
- da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.

Restano dovute le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. L'Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.

La domanda di rottamazione dovrà essere presentata in forma telematica entro il 30 aprile 2026.

Gli importi saranno liquidati d'ufficio dall'Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2026.

Per il pagamento è possibile versare con le seguenti modalità:

- in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026
- nel numero massimo di 54 rate con le seguenti scadenze:
  - la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026
  - dalla quarta alla 51ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027
  - dalla 52ª alla 54ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 ed il 31 maggio 2035

Per il pagamento rateale sono dovuti, dalla seconda rata, gli interessi al tasso del 3% annuo.

A seguito di presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza
- sono sospese le procedure esecutive in essere e non possono essere avviate nuove procedure esecutive
- non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere
- i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati
- può essere rilasciato il DURC
- sino al 31 luglio 2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli

Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.
La rottamazione decade se non viene pagata l'unica rata oppure n. 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).
Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.
Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.
Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. "rottamazione-ter" o "rottamazione-quater"), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova "rottamazione-quinquies".
Se al 30 settembre 2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla "rottamazione-quinquies" e pertanto, i debitori che al 30 settembre 2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.
Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.
Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata.
Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

1.3 Modifiche per il regime forfettario – (comma 27)

Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di € 30.000. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Per l'anno 2025, questa soglia era stata incrementata a € 35.000. La Legge di Bilancio 2026 estende il limite di € 35.000 anche per il 2026. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di € 35.000 sia superato, il soggetto non può applicare il regime.

1.4 Assegnazione agevolata di beni ai soci – (commi 35 - 40)

Viene riproposta la possibilità di versare un'imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnati o ceduti da parte delle società commerciali ai soci, già introdotta nelle precedenti leggi di bilancio.
L'imposta, da versare entro il 30 settembre 2026 in due rate, è pari all'8% (misura che sale al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore

normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.
Inoltre, il regime agevolato prevede un'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

1.5 Estromissione beni imprese individuali – (comma 41)

Viene nuovamente prevista la possibilità, per le imprese individuali, di effettuare l'estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026. L'opzione comporta il versamento di una imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

1.6 Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni – (comma 144)

Viene incrementata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all'art. 5 della Legge n. 448/2001, che passa dal 18% al 21%. Resta invariata al 18%, invece, l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all'art. 7 della stessa legge.
Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state previste "a regime" a partire dal 1° gennaio 2025, senza che vi sia necessità di proroghe. L'incremento dell'aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite al 1° gennaio 2026 e perfezionate entro il 30 novembre 2026.

1.7 Tassazione IRES delle plusvalenze realizzate su beni strumentali – (commi 42 - 43)

Sono state previste delle modifiche importanti in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 86 del TUIR).
Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti per effetto del regime della "*partecipation exemption*" (ai sensi dell'art. 87 del TUIR) concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate".
Viene pertanto, meno la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta.
L'art. 86 comma 4 del TUIR riformulato mantiene, ad ogni modo, per alcune casistiche, le precedenti regole:

- le plusvalenze realizzate a seguito di cessione d'azienda o rami d'azienda potranno essere rateizzate, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; altrimenti, la plusvalenza concorrerà a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata
- le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche potranno essere rateizzate in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che i diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni e nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro. La parte residua della plusvalenza concorrerà a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. Se i diritti non sono stati posseduti per un periodo superiore a due anni allora, la plusvalenza concorrerà a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata

L'opzione di rateizzare la plusvalenza, in luogo di farla concorrere nell'anno di realizzazione, dovrà risultare dalla dichiarazione dei redditi. In caso di omessa presentazione della stessa, la plusvalenza concorrerà a formare il reddito, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (anno 2026) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

1.8 Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta – (commi 44 - 45)

Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d'imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Con l'affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.

Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L'affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d'imposta, e può essere integrale o parziale.

Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, e possono essere affrancate fino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025.

L'imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle

imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31dicembre 2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

1.9 Modifica alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze – (commi 51 - 55)

I commi da 51 a 55 della Legge di Bilancio 2026 recano novità in materia di trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e della società residenti. E, in particolare, viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori (41,86%) e per le società (95%) alla condizione che la partecipazione detenuta:

- sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale
- ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a € 500.000

Analoga condizione è prevista per l'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.

Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale.

Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.

Per i dividendi, le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente:

- le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%)
- le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito nella misura del 95%)

Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d'imposta nella misura ridotta dell'1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni).

Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell'utile e delle riserve deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

In relazione alle plusvalenze, invece, le modifiche riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e, conseguentemente:

- le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l'esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%)
- le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l'esenzione nella misura del 95%)

Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di € 500.000) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la participation exemption (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).
Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026.
Le modifiche di cui ai commi 51-55, sopra descritte, non incidono in alcun modo sulla tassazione dei dividendi e delle plusvalenze percepite da persone fisiche non imprenditori; in tal caso resta valida l'imposta sostitutiva del 26%.

1.10 Valutazione titoli – (commi 65 - 67)

Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, viene prevista la possibilità di valutare i titoli, non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio, in base al valore di iscrizione, come risulta dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Le imprese che si avvalgono di questa facoltà hanno l'obbligo di iscrivere una riserva indisponibile di utili pari all'ammontare corrispondente alla differenza dei due valori, al netto del relativo onere fiscale. In mancanza di riserve di utili, saranno vincolate le riserve prodotte nei futuri esercizi.

1.11 Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA – (commi 76 - 81)

Viene modificato nuovamente il regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse (cioè non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017) relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (*deferred tax assets, DTA*) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d'imposta.
In particolare, viene differita la deduzione di una parte della quota deducibile per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e a quello successivo.
Per effetto delle modifiche, la deducibilità (ai fini IRES e IRAP) è prevista nelle seguenti misure:

- 0% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025
- 3,25% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 202
- 8,22% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027
- 19,76% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028
- 19,77% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029

Inoltre, la legge di bilancio prevede che per le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono portate in diminuzione del reddito:

- del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 14-17 della L. 207/2024, in misura non superiore al 35% dello stesso maggior reddito imponibile
- del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni dell'art. 1 co. 76-78 della L. 199/2025, in misura non superiore al 42% dello stesso maggior reddito imponibile

Le limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR.

1.12 Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di IVA – (comma 111)

Viene prevista l'introduzione del nuovo art. 54-bis 1) del D.P.R. n. 633/1972 rubricato "*Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse*". Nello specifico, si consente all'Agenzia delle Entrate di procedere alla liquidazione dell'IVA anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale (è omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri necessari per la liquidazione dell'imposta), sulla base:

- delle fatture elettroniche emesse e ricevute
- dei corrispettivi telematici trasmessi
- degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche

Non si tiene invece conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati.

L'azione dell'Agenzia può essere notificata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Quanto alla procedura da seguire qualora dai controlli emerga un'imposta da versare:

- l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente mediante una comunicazione bonaria in cui sono presenti, oltre alla richiesta d' imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione
- il contribuente ha sessanta giorni, per segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, unitamente a interessi e sanzioni
- decorso tale termine, qualora gli elementi forniti dal contribuente portino ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta, l'esito della liquidazione gli viene comunicato nuovamente, con decorrenza del medesimo termine di sessanta giorni per l'eventuale adempimento

- in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo

La sanzione da omessa dichiarazione ammonta al 120% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di € 250. Detta sanzione è ridotta a un terzo in caso di adempimento volontario entro il termine di sessanta giorni. Nel caso di contemporanea presenza sia della liquidazione che dell'accertamento, l'imposta su cui applicare la sanzione è pari alla differenza tra imposta accertata e quella liquidata

È espressamente esclusa la possibilità di ricorrere a compensazione orizzontale, ovvero di utilizzare eventuali crediti relativi a imposte diverse dall'IVA per il pagamento delle somme dovute e delle somme iscritte a ruolo.

1.13 Ritenuta sulle transazioni "B2B" dal 2028 – (commi 112 - 115)

Con una modifica al D.P.R. n. 600/1973, si introduce, all'art. 25, comma 1, quinto periodo, una nuova ritenuta d'acconto sui pagamenti delle fatture elettroniche tra soggetti che esercitano attività d'impresa (transazioni "B2B"). La ritenuta sarà applicata sull'importo corrisposto (al netto dell'IVA) con le seguenti modalità:

- 0,5% per l'anno 2028
- 1% a regime a partire dall'anno 2029

La norma prevede specifiche esenzioni per garantire che la misura colpisca i soggetti a maggior rischio di evasione, escludendo chi presenta già alti livelli di affidabilità fiscale:

- contribuenti in regime di adempimento collaborativo
- soggetti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale

Inoltre, la ritenuta non si applica in caso di bonifici per lavori di ristrutturazione edilizia soggetti alla ritenuta da parte delle Poste e degli istituti di credito (art. 25 D.L. n. 78/2010).

1.14 Contrasto alle indebite compensazioni – (comma 116)

Si limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale ("esterna"), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a € 50.000 (il previgente limite è di € 100.000).

1.15 Svalutazione delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie – (comma 130)

Viene introdotta una revisione organica dei criteri fiscali di deducibilità delle svalutazioni e minusvalenze sui titoli obbligazionari, allineando il trattamento delle immobilizzazioni finanziarie a quello dei titoli del circolante e uniformando, il regime applicabile ai soggetti OIC e IAS/IFRS.

Per i soggetti OIC, con la modifica del art. 94, comma 5, TUIR, le svalutazioni dei titoli obbligazionari e degli altri titoli in serie e massa diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni che non costituiscono immobilizzazioni di cui all'art. 85, comma 1, lett. e) TUIR, sono deducibili nei limiti della variazione complessiva del mercato telematico delle obbligazioni (MOT) registrata negli ultimi sei mesi antecedenti la chiusura del periodo d'imposta, introducendo un vero e proprio *floor* fiscale.
Per quanto concerne i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, da un lato viene modificato l'art. 101, comma 2-bis TUIR, dove si elimina il riferimento alle obbligazioni. Ne consegue che anche per i soggetti IAS/IFRS le minusvalenze su obbligazioni immobilizzate sono ora soggette al medesimo limite basato sull'andamento del MOT, rendendo il regime sostanzialmente allineato a quello dei soggetti OIC. Dall'altro un'aggiunta all'articolo 101 comma 2, TUIR prevede che, per questi soggetti, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico.
Infine, è soppressa la disposizione (comma 1-bis lett. a) che riconosceva rilevanza fiscale ai maggiori o minori valori delle obbligazioni non detenute per la negoziazione imputati a conto economico secondo i principi IAS/IFRS.

1.16 Razionalizzazione del reddito d'impresa – (commi 131 - 132)

Si introduce, in via sperimentale per il 2026, un insieme di interventi finalizzati alla razionalizzazione del reddito d'impresa. In particolare, viene disposto che:

- trattamento fiscale della vendita di azioni proprie: in deroga alla normativa vigente, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuate a partire dal medesimo periodo d'imposta, e il relativo costo di acquisto
- deduzione degli oneri connessi a piani di stock option: si estende anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati a partire dal medesimo periodo d'imposta il regime di deducibilità al momento dell'effettiva assegnazione
- deduzione del costo di marchi d'impresa, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita: per i soggetti IAS/IFRS, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali iscritti a bilancio dal 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.

Tali operazioni dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

2. NOVITA' PER BANCHE ED INTERMEDIARI

Si segnalano di seguito le principali novità riguardanti le banche, altri intermediari finanziari e imprese di assicurazione.

2.1 Dividendi infra-UE percepiti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione – (commi 46 - 50)

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi intra-UE/SEE percepiti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione sono esclusi dalla base imponibile IRAP per il 95%.
L'esclusione si applica se:

- la partecipazione diretta è almeno del 20
- la società distributrice rientra nelle forme della Direttiva 2011/96/UE ed è soggetta a imposta ordinaria
- è residente in UE ai fini convenzionali
- la partecipazione è detenuta da almeno un anno
- i dividendi derivano da strumenti per cui nello Stato estero la remunerazione è indeducibile

Per i periodi precedenti è possibile chiedere il rimborso IRAP sulla quota eccedente il 5%, se non è scaduto il termine di 48 mesi al 1° gennaio 2016.
Il credito può essere compensato con l'imposta sostitutiva sull'extra-profitto delle banche.

2.2 Deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese – (commi 56 - 58)

La Legge di bilancio stabilisce che a partire dall'esercizio 2026 e sino all'esercizio 2029 viene derogata la deducibilità integrale delle perdite attese su crediti verso la clientela rilevanti in bilancio, previste dal c.d. "ECL model" dell'IFRS 9, in favore di una deducibilità ripartita in 5 quote costanti a partire da quando le stesse vengono inscritte nel conto economico dei rispettivi bilanci.
Inoltre, le eventuali imposte anticipate iscritte in bilancio a fronte di tale differimento della deducibilità del reddito, non possono essere trasformate in credito di imposta

2.3 Tassazione extraprofitto banche – (commi 68 - 73)

La Legge modifica il regime del contributo straordinario sugli extraprofitti bancari.
In precedenza, le banche potevano evitare l'imposta accantonando una riserva pari a 2,5 volte il tributo dovuto. Dal periodo d'imposta successivo al 1° gennaio 2028, se vengono distribuiti utili o riserve, si presume distribuita prioritariamente questa riserva, con:

- tassazione del 40%
- pagamento degli interessi dalla scadenza originaria dell'imposta

È prevista una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2028, che consente di affrancare la riserva con un contributo straordinario:

- 27,5% sulla riserva al 31 dicembre 2025
- 33% sulla riserva al 31 dicembre 2026

Il contributo è indeducibile e va versato entro il termine di saldo delle imposte sui redditi.

2.4 Aliquote IRAP banche e assicurazioni – (commi 74 - 75)

A partire dal periodo d'imposta al 1° gennaio 2026 e per i successivi due periodi di imposta, vengono maggiorate, di 2 punti percentuali le aliquote IRAP, per le banche, gli intermediari finanziari e le assicurazioni. Le nuove aliquote quindi sono:

- 6,65% per le banche ed intermediari finanziari (art. 6, comma 1, del D.lgs. 446/97)
- 7,90% per le imprese di assicurazioni (art. 7, del D.lgs. 446/97)

Nella modifica normativa, restano fuori, i soggetti non appartenenti al comma 1, del D.lgs. 446/97.

2.5 Deducibilità degli interessi passivi – (commi 133 - 136)

Per gli intermediari finanziari (escluse assicurazioni, capogruppo assicurative, SGR e SIM) è introdotta una limitazione temporanea alla deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES e IRAP:

- 96% nel 2026
- 97% nel 2027
- 98% nel 2028
- 99% nel 2029

Dal 2030 è ripristinata la deducibilità integrale.
Per i soggetti in consolidato nazionale restano valide le regole ordinarie.
Nel calcolo degli acconti IRES e IRAP 2027–2030 non si considerano le nuove limitazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

3.1 Locazioni brevi – (comma 17)

Con riferimento al comparto immobiliare, cambia la tassazione per i redditi derivanti da locazioni brevi.
A partire dal 2026, resta confermata l'aliquota della cedolare secca del 21% per la prima abitazione e del 26% per la seconda. Viene, tuttavia, ridotta la soglia di appartamenti destinati alla locazione breve che fa scattare la presunzione di imprenditorialità. Tale soglia infatti passa da 5 appartamenti a 3.
La presunzione di imprenditorialità è legata al numero di appartamenti e non alla durata contrattuale, dunque, è sufficiente locare 3 diversi appartamenti per un solo fine settimana ciascuno, in un anno, per configurare il

superamento della soglia di rilevanza per la presunzione in parola e determinare la fuoriuscita dalla disciplina delle locazioni brevi.

3.2 Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio immobiliare – (comma 22)

È stata prorogata a tutto il 2026 la disciplina sulle detrazioni per i bonus edilizi già introdotta con la Legge di bilancio 2025. Pertanto, per l'ecobonus (art. 14 c. 3-quinquies D.L. n. 63/2013) la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:

- 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026
- 30% delle spese sostenute nel 2027

È prevista inoltre una maggiorazione delle suddette aliquote per le prime case. La detrazione spettante viene innalzata al 50% delle spese per l'anno 2025 e 2026 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per il 2027 (rispetto al 30%).

La stessa proroga viene estesa anche per la cosiddetta "detrazione sismabonus" prevista dall' art. 16, c. da 1-bis a 1-septies D.L. n. 63/2013)

Inoltre, viene prorogata per il 2026 anche la norma che riconosce ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia un'ulteriore detrazione del 50% dall'imposta lorda per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A. In particolare, si stabilisce che tale agevolazione si applica anche per le spese sostenute nel 2026 e con lo stesso limite di spesa detraibile di € 5.000.

3.3 Iper-ammortamento – (commi 427 - 436)

Viene riproposta nella Legge di Bilancio 2026 la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello "Industria 4.0", ovvero finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (c.d. "iper-ammortamento").

In particolare, il beneficio viene riconosciuto, ai fini IRES ed IRPEF, alle imprese che abbiano effettuato dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La maggiorazione base da applicare al costo degli investimenti, in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, è pari a:

- 180%, per investimenti fino a € 2,5 milioni
- 100%, per investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni
- 50%, per investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni

Sono altresì definite le imprese escluse dalla percezione del beneficio e la modalità di accesso allo stesso e viene precisato che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni salvo che in specifiche ipotesi.
Si riconosce la fruizione del beneficio sulle quote residue, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo, a titolo oneroso, del bene oggetto di agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all'estero.
A tal fine, è necessario che l'impresa provveda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Al fine di accedere al beneficio, è necessario trasmettere da parte dell'impresa - in via telematica sulla piattaforma del GSE – apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

3.4 Credito d'imposta ZES unica e ZLS – (commi 438 - 447)

Viene prorogato il credito d'imposta ZES Unica Mezzogiorno per gli investimenti ivi effettuati nel periodo 2026 – 2028 (fino al 15 novembre 2028) con i seguenti plafond di spesa: €/mld 2,3 (2026), €/mld 1 (2027), €/mln 750 (2028).
Gli operatori, ai fini della fruizione del credito d'imposta per gli anni 2026, 2027 e 2028 devono inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate tra il 31 marzo e il 30 maggio di ciascun anno. Devono, inoltre, a pena di decadenza dall'agevolazione, inviare una comunicazione integrativa a gennaio dell'anno successivo di ciascun anno di riferimento per attestare l'effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.

3.5 Rifinanziamento nuova Sabatini – (comma 468)

La misura è volta ad assicurare continuità al sostegno per l'acquisto di beni strumentali (macchinari, impianti, attrezzature) da parte delle micro, piccole e medie imprese. Il rifinanziamento è pari a €/mln 200 per l'anno 2026 e €/mln 450 per l'anno 2027.

3.6 Rifinanziamento "Industria 4.0" – (comma 770)

La legge istituisce un Fondo specifico nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per potenziare le misure a favore della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0". Il Fondo dispone di €/mln 1.300 per l'anno 2026, finalizzato ad incrementare i limiti di spesa per il credito d'imposta relativo agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025.

3.7 Credito d'imposta imprese energivore – (commi 962 - 965)

Questa misura è indirizzata alle imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale per mitigare i costi degli investimenti strutturali.

Alle imprese iscritte negli elenchi della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232/2016, effettuati nel corso del 2025, un credito d'imposta nelle misure stabilite nell'art. 38 commi 4, 5, 7 e 8 D.L. n. 19/2024.
Il limite di spesa complessivo è di €/mln 10 per l'anno 2026. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 e non è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi.

3.8 Aliquota al 26% per i redditi da "*stablecoins*" – (comma 28)

Per effetto della Legge di Bilancio 2025, dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività di cui all'art. 67 co. 1, lett. c-sexies) del TUIR, sconteranno l'imposta sostitutiva del 26% in luogo del previgente 33%.
La norma inoltre dà la definizione di "token di moneta elettronica" ovvero i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea.
Infine, viene stabilito che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

3.9 Raddoppio aliquote della *Tobin Tax* – (commi 29 - 31)

A partire dal 1° gennaio 2026, le aliquote della Tobin Tax subiranno le seguenti variazioni:

- dallo 0.2% allo 0.4% per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari in mercati non regolamentati
- dallo 0.1% allo 0.2% per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari in mercati regolamentati
- dallo 0.02% allo 0.04% per le operazioni ad alta frequenza

*** *** ***

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto.